



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 27 Agosto 2009

In seduta odierna, alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	A
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	A
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	A

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 82398/2009 DELIBERAZIONE N. 402

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA PRELIMINARE EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008, PER LA "VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO C2 - 17 E PARTE DEL C2-18".

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Savignano di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, relativa “Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata COMPARTO C2-17 e parte del C2-18”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 26.03.2009 (agli atti con prot. n. 29983 del 27.03.09);

Vista la documentazione trasmessa, con particolare riferimento alla relazione tecnica inerente la Verifica di Assoggettabilità;

Premesso che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”, che ha abrogato gli art. da 4 a 52 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.lgs. 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente;
- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Dato atto che:

La variante in oggetto inerisce il Piano particolareggiato connesso all'Accordo di Programma, sottoscritto in data 23.04.2004 ed approvato con decreto del Presidente della Provincia in data 06.05.2004, per la realizzazione di un comparto residenziale e terziario e opere pubbliche, in località Castelvecchio.

Constatato che gli elementi salienti che caratterizzano la Variante al Piano in oggetto sono così descrivibili:

- Il Piano si sviluppa per una superficie territoriale complessiva di 133.384mq., di cui 78.622 (Sf) per l'edificazione, i restanti 54.762 mq. per viabilità, parcheggi, verde pubblico, aree per attrezzature pubbliche. La variante, detta “tipologica”, riguarda una modifica alle tipologie edilizie che erano state identificate nella pianificazione attuativa connessa al sopracitato accordo: esse si orientavano in modo specifico nello stile compositivo, prevedevano la realizzazione di fabbricati a diversi appartamenti, di carattere condominiale, in linea e a schiera e si sviluppavano su grandi lotti con altezze a due-tre piani abitabili, servizi interrati, seminterrati e/o fuori terra nel caso di lotti in piano.

- Nel corso dell'attuazione dell'Accordo sono emerse problematiche, quali i maggiori oneri connessi alla realizzazione delle opere pubbliche, anche per effetto dell'adeguamento alle diverse prescrizioni costruttive definite dagli enti; tali tematiche hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad accogliere istanza dei soggetti attuatori i quali, in cambio dell'assunzione di detti maggiori oneri, propongono una modifica alle tipologie edilizie, per renderle più libere, maggiormente adattabili agli orientamenti attuali del mercato edilizio; in tal modo si pensa di compensare, con la maggior commerciabilità, le maggiori spese connesse all'attuazione dell'accordo.
- La presente variante, quindi, modifica le tipologie intendendo realizzare edifici di minori dimensioni rispetto alle attuali previsti, prevedendo anche fabbricati singoli su singoli lotti, tipologie queste più ricercate dal mercato, liberalizzandone altresì la composizione formale.
- Non vengono modificati: indice di edificabilità, viabilità già prevista e distribuzione delle reti tecnologiche, ubicazione e dimensionamento degli standards pubblici, aree da cedere all'Amministrazione Comunale;

Dato atto che:

- in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale **l'AUSL di Cesena e l'ARPA**;
- come da protocollo di intesa tra AUSL di Cesena e A.R.P.A., sulle verifiche di assoggettabilità, si esprime per entrambi i soggetti, solamente A.R.P.A.;
- che in data 07.08.2009, è pervenuto il parere di A.R.P.A. (prot. PGFC/2009/8302 del 04.08.2009) che esclude la necessità di sottoporre ad ulteriore procedura di VAS la variante al piano in oggetto;

Constatato che il proponente, pur non pervenendo ad una espressa conclusione di esclusione dalla VAS, non rileva impatti significativi della presente variante, intendendosi in tal modo implicita la suddetta esclusione, in quanto la verifica sostiene che:

- la semplificazione tipologica delle costruzioni e la riduzione delle loro dimensioni risultano di minor impatto rispetto all'area precollinare;
- non vi è aumento di carico urbanistico, né di traffico veicolare e, quindi, nemmeno maggiori esposizioni a inquinamento acustico; peraltro, quest'ultimo, è già stato oggetto di apposito studio e mitigato attraverso la previsione di una barriera antirumore per un tratto di 130 ml, di una collinetta in terra per una lunghezza di 390 ml. e di piantumazione di essenze al alto e basso fusto: tali interventi interessano la nuova strada, sita ai margini della zona edificabile, che collega le due provinciali;

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni che portano il proponente all'esclusione della variante al Piano dalla procedura di VAS, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente, in considerazione dei seguenti aspetti:

- a) la variante proposta introduce modifiche aventi un carattere prettamente edilizio all'interno di un Piano già approvato ed in parte attuato, che non si ritengono particolarmente significative rispetto al contesto in cui si collocano e rispetto a quanto precedentemente previsto; vengono in ogni caso dettati i principali riferimenti compositivi quali l'allineamento dei fabbricati rispetto all'andamento delle curve di livello, la movimentazione volumetrica dei fabbricati a più piani, il mantenimento di uniformità cromatica e di finitura nei particolari costruttivi; in particolare è prevista l'uniformità delle recinzioni;

- b) l'altezza fino a mt. 10,50 dei fabbricati prevista per le tipologie D ed E è prevista solo per i lotti 22 e 23, al di fuori del perimetro dell'area collinare in cui essa è limitata ai soli mt. 7,50;
- c) le norme tecniche della variante prevedono espressamente l'obbligo di opere di invarianza idraulica compensative all'interno dei singoli lotti, in caso di una possibile maggior impermeabilizzazione degli stessi; viene inoltre in parte ridotto il limite massimo di impermeabilità dei suoli nell'unità fondiaria, prima pari al 75%, ora portato al 70%;

Dato atto che, contestualmente alla verifica di assoggettabilità, il Comune ha richiesto alla Provincia anche l'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19, 30.10.2008 (ex parere 37 della L.R. 31/2002, come modificato dall'art. 14 della L.R. 10/2003), in corso di valutazione;

Considerato che l'oggetto specifico della variante al piano approvato, riguarda unicamente la tematica tipologica-compositiva delle costruzioni;

Dato atto

- che in data 08.06.2009, con prot. n. 74508 del 06.08.2009, la sopra formulata proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;
- che l'autorità procedente, con nota in data 11.08.2009 (prot. prov. n. 77927) ha risposto fornendo unicamente precisazioni circa le motivazioni connesse ai maggiori costi derivanti dall'attuazione delle opere pubbliche (scuola, strada, interrimento dell'elettrodotto), costi anche dovuti ad adempimenti in materia energetica, acustica, sicurezza;
- che nel periodo di attesa del suddetto riscontro comunale è pervenuto in data 07.08.2009, il parere di A.R.P.A. (prot. PGFC/2009/8302 del 04.08.2009) il quale esclude la necessità di sottoporre ad ulteriore procedura di VAS la variante al piano in oggetto;

Ritenuto che la “Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata COMPARTO C2-17 e parte del C2-18” possa essere esclusa dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di escludere la “Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata COMPARTO C2-17 e parte del C2-18” dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs.4/2008;

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
3. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale e al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di competenza.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
